dossier

XIX Legislatura

16 novembre 2026

Conferenza di alto livello “Dall'adozione all'azione: attuare la direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica”

Bruxelles, 18 novembre 2026

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni

RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Conferenza di alto livello

“Dall'adozione all'azione: attuare la direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica”

Bruxelles, 18 novembre 2026

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

N. 197

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA

N. 118

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706 2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi

Dossier n. 197

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06 6706 5785 – affeuropei@senato.it

Camera dei deputati

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06 6760 2145 – rue_segreteria@camera.it - @CD_europa - europa.camera.it.

Dossier n. 118

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

ORDINE DEL GIORNO

SESSIONE I – IL RECEPIMENTO NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI DELLA DIRETTIVA SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: SFIDE E OPPORTUNITÀ 1

La direttiva (UE) 2024/1385 e il suo recepimento dell'ordinamento nazionale (a cura del Servizio Studi della Camera) 1

SESSIONE II - CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN POLITICA E NELLA VITA PUBBLICA: VERSO UN CAMBIAMENTO SOCIALE DURATURO 7

Il fenomeno e i dati 7

Le iniziative dell'UE 8

Gli strumenti di contrasto 9

La violenza contro le donne nella politica e nella sfera pubblica in Italia *(a cura del Servizio Studi della Camera)* 9

High-level Parliamentary Conference

European Parliament

From adoption to action: implementing the directive on combating violence against women and domestic violence

ON THE OCCASION OF THE INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

Wednesday, 18 November 2026, 13:30-17:45

European Parliament, Brussels, Room SPAAK 1A2

Draft Programme

13:30 – 13:50 | Opening remarks

- **Ewa Kopacz**, Vice-President, Chair of the High-Level Group on Gender Equality and Diversity, European Parliament
- **Maria Byrne**, Leas-Cathaoirleach of Seanad Éireann (Deputy Speaker of the Irish Senate)
- **Esteban Gonzáles Pons** and **Katarina Barley**, Vice-Presidents responsible of Relations with National Parliaments (video message)

13:50 – 14:00 | Keynote address

- **Milton Dick**, President of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Speaker of the Australian House of Representatives (TBC)

14:00 – 15:40 | Panel I: Turning the Directive into national law: challenges and opportunities

This session will assess progress in transposing Directive (EU) 2024/1385 across Member States and explore the role of parliaments in ensuring effective oversight and enforcement. It will provide an overview of implementation efforts and remaining challenges, while examining how cooperation between European, national and regional institutions can support the effective delivery of the Directive's objectives. The discussion will address key pillars of the Directive, including prevention, victim protection, access to justice and support services, with a view to identifying good practices and areas requiring further action.

Moderated by

- **Leticia Zuleta de Reales Ansaldo,** Director-General for Citizens' Rights, Justice and Institutional Affairs, European Parliament

Survivor testimony

- **Patricia Lefranc,** Survivor of an acid attack and Author of *"Vitriolée"*

Speakers:

- **Evin Incir,** Member of the European Parliament, Co-Rapporteur on the EU Directive on combating violence against women and domestic violence
- **Rosa Estarás,** Member of the European Parliament, Vice-Chair of the Committee on Women's Rights Committee and Gender Equality
- **Véronique Riotton,** Chair of the Delegation for Women's Rights and Equal Opportunities between Women and Men, National Assembly of France
- **Ana-Cynthia-Ioana Paun,** Vice-Chair of the Joint Special Committee of the Chamber of Deputies and the Senate on Legislation for the Prevention, Combating and Punishment of Domestic Violence, Senate of Romania

15:40 – 16:00| Coffee break

16:00 – 17:35 | Panel II: Tackling violence against women in politics and public life: towards a lasting societal change

Drawing on experiences from across Europe and beyond, this session will explore practical measures and promising approaches to creating safer political environments across all levels of governance. Particular attention will be given to initiatives aimed at preventing gender-based violence in political life, both online and offline; improving access to justice and support services; fostering women's full and equal participation in decision-making and promoting lasting societal change. The discussion will also look ahead to future challenges and opportunities for strengthening inclusive and resilient democracies.

Moderated by

- **Sanna Lepola,** Director-General for Parliamentary Democracy Partnerships, European Parliament

Speakers:

- **Dainius Žalimas,** Vice-Chair of the Committee on Women's Rights, European Parliament
- **Maria Ohisalo,** Member of the Committee on Employment and Social Affairs, European Parliament
- **Valeria Valente,** Member of the Committee on Constitutional Affairs, Member of the Committee of Inquiry into Femicide and All Forms of Gender-Based Violence, Senate of the Republic of Italy

17:35– 17:45 | Closing remarks

- **Javier Zarzalejos**, Chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affair, European Parliament

17:45 – 20:00 | Networking cocktail reception, Multifunctional Area (former Members' Bar)

SESSIONE I – IL RECEPIMENTO NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI DELLA DIRETTIVA SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: SFIDE E OPPORTUNITÀ

La direttiva (UE) 2024/1385 e il suo recepimento dell'ordinamento nazionale (a cura del Servizio Studi della Camera)

La direttiva (UE) 2024/1385 stabilisce **norme minime** comuni **per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica** nell'Unione europea.

Sul tema specifico, la normativa italiana è particolarmente avanzata grazie ad una serie di interventi che si sono succeduti a partire dalla ratifica della Convenzione di Istanbul. Da ultimo, si ricorda l'introduzione del **delitto di femminicidio** ad opera della legge 181/2025.

Il **Capo 2** della direttiva, composto dagli artt. 3-13 e rubricato "**reati di sfruttamento sessuale femminile e minorile e criminalità informatica**", individua una serie di condotte che gli Stati membri sono chiamati a punire come reati.

Alcuni di questi trovano già da tempo collocazione nel codice penale. Si tratta in particolare dei seguenti delitti:

- **le mutilazioni genitali femminili** (art. 3 della direttiva), punite dall'art. 583-*bis* c.p., introdotto dalla legge n. 7 del 2006, con la reclusione da 4 a 12 anni;
- **il matrimonio forzato** (art. 4 della direttiva), punito dall'art. 558-*bis* c.p., introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie prevista dal codice penale italiano copre sia le ipotesi di violenza e minaccia, sia quelle di induzione, se commesse approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona ovvero con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia;
- **la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato** (art. 5 della direttiva) può essere ricondotta a due diverse fattispecie: quella della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-*ter* c.p., introdotto dalla legge n. 69/2019, per quanto riguarda il materiale intimo, e quella di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale di cui all'art. 612-*quater* c.p., introdotto dalla legge sull'IA (l. 132/2025), per quanto riguarda il materiale manipolato. Non è invece coperta l'ipotesi sub art. 5, lett. c), della direttiva: minacciare la condivisione

non consensuale di materiale intimo o manipolato al fine di costringere una persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso.

Le **pene edittali** previste per i reati sono conformi a quanto stabilito dall'art. 10 della direttiva.

Essenzialmente **conformi** alla direttiva sono anche le norme:

- sulla **giurisdizione** di cui all'art. 12 della direttiva (v. art. 6 c.p., in base al quale se l'accesso informatico parte da una postazione fisica (*client*) situata in Italia, la giurisdizione italiana è pienamente radicata, anche qualora il server si trovi all'estero; punto ribadito anche da SS. UU. Cass. n. 17325/2015);
- sulla **prescrizione** di cui all'art. 13 della direttiva (v. artt. 157 e 158 c.p.).

Nell'ambito delle misure di **protezione delle vittime** e dell'**accesso alla giustizia** di cui al **Capo 3** (artt. 14-24) della direttiva e dell'**assistenza alle vittime** di cui al **Capo 4** (artt. 25-33), numerosi sono gli aspetti per i quali la normativa italiana risulta conforme alla direttiva.

Sul fronte dell'**accesso alla giustizia**:

- sono stati istituiti strumenti per la **denuncia online** (**art. 14**), quali l'app Youpol della Polizia di Stato, che consente di segnalare episodi di violenza domestica da parte di vittime o testimoni, anche allegando contenuti multimediali (foto e video);
- è previsto il **patrocinio a spese dello Stato** (**art. 14**) in deroga ai normali limiti di reddito per molti dei reati di violenza contro le donne (maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale, mutilazioni genitali, tentato femminicidio);
- costituiscono reato l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (artt. 361 e 362 c.p.) e l'omissione di referto (art. 365 c.p.) (**art. 14**);
- è stato istituito dalla legge 69/2019 uno specifico **percorso di tutela, anche processuale** (c.d. codice rosso), successivamente rafforzato dalle leggi 168/2023 e 181/2025, **per le vittime di reati di violenza contro le donne e violenza domestica**, che prevede misure quali: l'obbligo per la polizia di informare senza ritardo il pubblico ministero e il corrispondente obbligo, per quest'ultimo (salva delega alla polizia giudiziaria), di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato; la priorità nella formazione dei ruoli di udienza; gli obblighi informativi nei confronti della persona offesa dal reato, circa i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e

dell'evasione dell'imputato o del condannato; il riconoscimento della presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso con applicazione, in via prioritaria, delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere; l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori; la deroga al termine di 45 giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione quando si procede per i delitti di femminicidio, nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate (**art. 15**);

- esiste un esteso sistema riguardante gli **ordini urgenti di allontanamento**, ordinanze restrittive e ordini di protezione: si ricordano in particolare l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.) e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-*bis* c.p.p.) che, ove violati, integrano il reato di cui all'art. 387-*bis* c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi, nonché gli **ordini di protezione contro gli abusi familiari** emessi dal giudice civile nel corso di procedimenti di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza, introdotti dalla riforma Cartabia del 2022 (**art. 19**);

- sono previste l'assegnazione d'ufficio, in sede di condanna penale anche non definitiva, di una **provvisionale**, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà liquidato poi, eventualmente, in sede civile e il **sequestro conservativo** a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili (obbligatorio in caso di omicidio commesso contro il partner e in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti) (**art. 24**).

Si segnala che l'art. 15, par. 5 della direttiva prescrive la **procedibilità d'ufficio per il reato di stupro**. Si tratta di un aspetto da approfondire in relazione all'art. 609-*bis* c.p., che sanziona in un unico reato condotte di violenza sessuale di gravità assai differenziata e per le quali si procede normalmente a querela di parte, ai sensi dell'art. 609-*septies*, salve le eccezioni ivi previste (tra cui la violenza sessuale in danno di minore o quella commessa da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni). Il medesimo art. 609-*septies*, che dispone l'irrevocabilità della querela, è conforme alla direttiva.

Per quanto riguarda la **rimozione dei contenuti online** (**art. 23** della direttiva), la procedura prevista dall'art. 144-*bis* del d.lgs. 196/2003 (codice della privacy) riguarda attualmente solo il materiale sessualmente esplicito.

Sul fronte dell'**assistenza alle vittime**, in Italia esiste un'estesa rete costituita da **centri antiviolenza e case rifugio**, specializzati nell'offrire assistenza e supporto alle vittime di violenza contro le donne e violenza domestica, regolamentata dall'intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022. Si ricordano altresì le Linee guida nazionali per il soccorso e l'assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza (il cosiddetto "Percorso per le donne che subiscono violenza") all'interno delle strutture sanitarie e ospedaliere, di cui al DPCM 24 novembre 2017.

Il **numero per l'assistenza telefonica 1522** è stato istituito sin dal 2006 dal Dipartimento per le pari opportunità. Il numero, attivo 24 ore su 24, è gratuito anche da rete cellulare; oltre alla chiamata telefonica, è possibile contattare il servizio tramite la chat ufficiale del 1522 oppure scaricando l'app dedicata (art. 29 della direttiva).

Infine vi sono le norme riguardanti la **prevenzione e** l'**intervento precoce**, di cui al **Capo 5** (artt. 34-37) della direttiva e quelle relative al **coordinamento e** alla **cooperazione** per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica, di cui al **Capo 6** (artt. 38-44).

Dal punto di vista della **formazione** (**art. 36**) l'ordinamento italiano prevede:

- l'attivazione di corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria (art. 5 legge 69/2019);
- la predisposizione di apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza (art. 6 legge 168/2023);
- l'inserimento nelle linee programmatiche relative alla formazione dei magistrati di iniziative specifiche in materia di contrasto alla violenza contro le donne e della violenza domestica (art. 6 legge 168/2023).

Per quanto riguarda le **campagne informative e di sensibilizzazione** (**art. 34**) sul tema della violenza contro le donne e della violenza domestica, esse sono parte integrante delle iniziative incluse nell'"Asse Prevenzione" del **Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027**.

Per quanto concerne la raccolta dei dati (**art. 44**), la legge n. 53 del 2022 ha disciplinato la **raccolta di dati e informazioni** sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

A tal fine, la legge:

- introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne;
- introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;
- istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;
- prevede che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;
- perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio.

Di seguito, una tabella riepilogativa, elaborata dal Servizio RUE, pone a confronto le principali disposizioni della direttiva (UE) 2024/1385, raggruppate per capo, con la disciplina nazionale vigente.

La direttiva (UE) 2024/1385 e l'ordinamento italiano

Corrispondenza tra le disposizioni della direttiva e la disciplina nazionale vigente

Direttiva	Disciplina nazionale	Esito
CAPO 2 – REATI		
Mutilazioni genitali femminili art. 3	Art. 583-*bis* c.p. (legge n. 7/2006): reclusione da 4 a 12 anni (da 3 a 7 per le lesioni meno gravi)	Già previsto
Matrimonio forzato art. 4	Art. 558-*bis* c.p. (legge n. 69/2019, c.d. codice rosso): reclusione da 1 a 5 anni; copre violenza, minaccia e induzione	Già previsto
Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato art. 5	Art. 612-*ter* c.p. per il materiale intimo (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro); art. 612-*quater* c.p. per i contenuti alterati con l'IA (legge n. 132/2025; reclusione da 1 a 5 anni). Non è coperta la **minaccia** di condivisione (art. 5, lett. c)	Parzialmente coperto
Sanzioni art. 10	Pene edittali previste per i reati	Conforme
Giurisdizione art. 12	Art. 6 c.p.: giurisdizione italiana se l'accesso informatico parte dall'Italia, anche con *server* all'estero (Cass., SS.UU., n. 17325/2015)	Essenzialmente conforme
Prescrizione art. 13	Artt. 157 e 158 c.p.	Essenzialmente conforme
CAPO 3 – PROTEZIONE DELLE VITTIME E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA		
Denuncia e accesso alla giustizia art. 14	Denuncia *online* (app YouPol della Polizia di Stato); patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito; reati di omessa denuncia e omissione di referto (artt. 361, 362 e 365 c.p.)	Disciplina presente
Indagini e azione penale art. 15	Codice rosso (legge n. 69/2019, rafforzata dalle leggi n. 168/2023 e n. 181/2025): sentita la vittima entro 3 giorni, priorità nei ruoli di udienza, obblighi informativi, misure cautelari prioritarie, arresto in flagranza differita, intercettazioni oltre i 45 giorni	Disciplina presente
Procedibilità d'ufficio per lo stupro art. 15, par. 5	Art. 609-*bis* c.p.: di norma procedibile a querela (art. 609-*septies*), salve eccezioni; querela irrevocabile, conforme alla direttiva	Da approfondire
Ordini di allontanamento e di protezione art. 19	Artt. 282-*bis*, 282-*ter* e 384-*bis* c.p.p. (violazione punita dall'art. 387-*bis* c.p.); ordini di protezione del giudice civile (riforma Cartabia, 2022)	Disciplina presente
Rimozione dei contenuti *online* art. 23	Art. 144-*bis* del codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003): solo per il materiale sessualmente esplicito	Parzialmente coperto
Risarcimento art. 24	Provvisionale d'ufficio non inferiore al 50% del danno presumibile; sequestro conservativo	Disciplina presente
CAPO 4 – ASSISTENZA ALLE VITTIME		
Servizi di assistenza artt. 25-33	Rete di centri antiviolenza e case rifugio (intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022); linee guida per l'assistenza socio-sanitaria (dPCM 24 novembre 2017)	Disciplina presente
Assistenza telefonica art. 29	Numero 1522 (dal 2006): gratuito, attivo 24 ore su 24, anche via *chat* e app	Disciplina presente
CAPI 5 E 6 – PREVENZIONE, COORDINAMENTO E COOPERAZIONE		
Campagne di sensibilizzazione art. 34	«Asse Prevenzione» del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027	Disciplina presente
Formazione art. 36	Corsi per Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia penitenziaria (art. 5, legge n. 69/2019); linee guida nazionali per gli operatori e formazione dei magistrati (art. 6, legge n. 168/2023)	Disciplina presente
Raccolta dei dati art. 44	Legge n. 53/2022: dati disaggregati per sesso, dati dei pronto soccorso, sistema integrato Interno-Giustizia, rilevazioni Istat su centri antiviolenza e case rifugio	Disciplina presente

Disciplina presente o conforme Copertura parziale o profili da approfondire

SESSIONE II - CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN POLITICA E NELLA VITA PUBBLICA: VERSO UN CAMBIAMENTO SOCIALE DURATURO

Il fenomeno e i dati

La violenza contro le donne attive in politica si colloca all'intersezione tra **violenza politica** e **violenza di genere**.

Secondo l'ultima nota di sintesi del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), tale forma di violenza colpisce, sullo sfondo della persistente sottorappresentanza femminile, le donne in quanto donne, assume forme sessiste e mira a scoraggiarne la partecipazione alla vita politica.

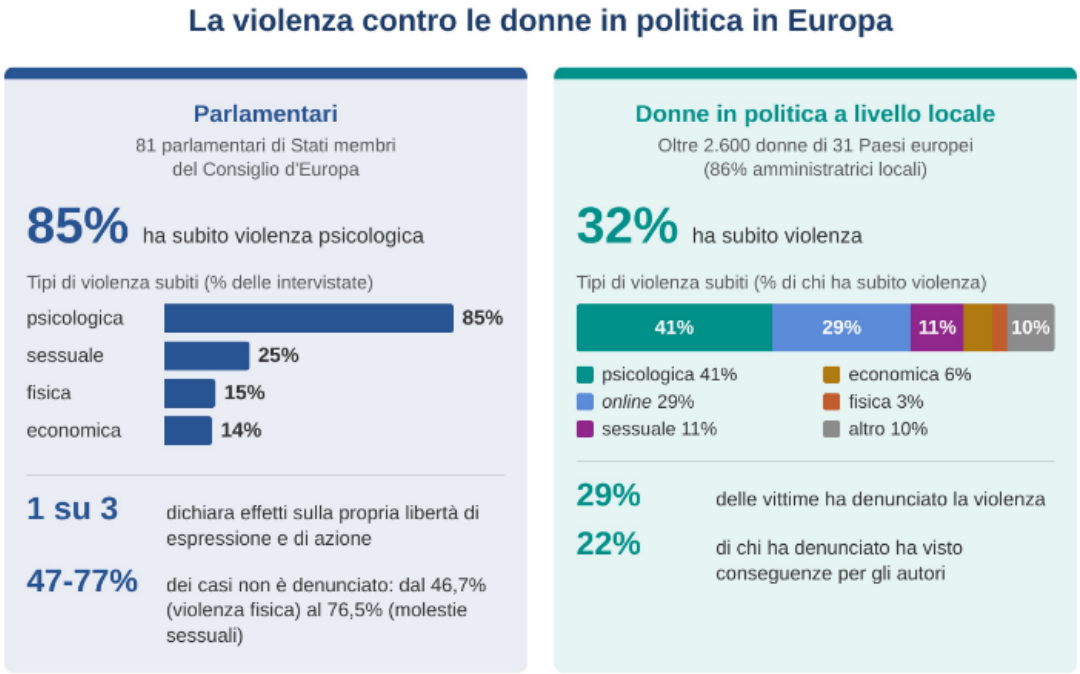
In base agli ultimi dati dell'EIGE (l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere), a novembre 2025 le donne erano il 33,2% dei componenti dei parlamenti nazionali (camere uniche o basse), il 38,6% dei deputati al Parlamento europeo e il 30,1% dei ministri senior; guidavano il 26,2% dei principali partiti. Al ritmo attuale, l'equilibrio nei parlamenti nazionali non sarebbe raggiunto prima del 2047; le elezioni europee del 2024 hanno segnato il primo calo della quota di elette.

Stando alla nota, mentre episodi di violenza fisica resterebbero rari nell'UE, sarebbero, invece, in crescita le forme **psicologiche**, **simboliche** e ***online***, alimentate dalla polarizzazione del dibattito politico e l'esposizione aumenterebbe per le donne giovani e per quelle appartenenti a minoranze.

Merita segnalare che tuttavia **manca**, a livello di UE, una **raccolta di dati completa** e **comparabile** sul fenomeno. Le principali indagini disponibili, riprese dall'EPRS, indicano che:

- su 81 parlamentari europee, l'**85%** ha subito violenza psicologica, il 25% sessuale, il 15% fisica; un terzo dichiara effetti sulla propria libertà di espressione e la maggior parte dei casi non viene denunciata;
- su oltre 2.600 donne in politica di 31 Paesi, prevalentemente amministratrici locali, il **32%** ha subito violenza, soprattutto psicologica e *online*; solo il 29% delle vittime l'ha denunciata.

Nell'infografica seguente i dati della prima colonna provengono dall'indagine dell'Unione interparlamentare (UIP), che riunisce i rappresentanti dei parlamenti nazionali di quasi tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, condotta con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (2018). Quelli della seconda colonna provengono dall'indagine del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CEMR, 2023).



Le iniziative dell'UE

Garantire una partecipazione sicura delle donne alla vita politica costituisce una delle **priorità** delle politiche dell'UE per la parità di genere e una serie di sforzi si sono concentrati in questo senso, a partire dalla tabella di marcia per i diritti delle donne che enuncia il diritto di ogni donna a partecipare **attivamente** e **in sicurezza** alla vita pubblica e indica tra gli obiettivi la tolleranza zero verso violenza, odio e molestie contro le donne nella vita pubblica, *online* e *offline*.

Come anticipato sia nella successiva Strategia per la **parità di genere 2026-2030** e ribadito nel programma di lavoro per il 2027 la Commissione europea presenterà una **raccomandazione sulla sicurezza in politica** per candidati ed eletti, relativa alle minacce *offline* e *online*, compresa la disinformazione, con attenzione specifica alle donne, in quanto colpite in modo sproporzionato.

Anche il Parlamento europeo ha sottolineato la centralità del problema adottando diverse **risoluzioni**.

Tra le più recenti merita ricordare la risoluzione del 13 novembre 2025 sulla strategia per la parità di genere, con cui il Parlamento ha chiesto, tra l'altro, di inserire la violenza di genere tra i reati UE dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE e una politica di tolleranza zero verso la violenza di genere nell'ambiente digitale, nonché la risoluzione del 30 aprile 2026 sul cyberbullismo e le molestie *online*, che chiede disposizioni penali mirate e la responsabilità delle piattaforme ed esprime preoccupazione per l'uso abusivo dell'IA, compresi i *deepfake* e i contenuti intimi non consensuali.

Il regolamento del Parlamento europeo vieta il linguaggio offensivo, compresa l'istigazione alla discriminazione fondata sul sesso, e ogni forma di molestia; un comitato consultivo tratta le denunce e la formazione dei deputati sulle molestie è obbligatoria.

Gli strumenti di contrasto

Per affrontare la violenza contro le donne in politica serve, secondo quanto riportato nella nota di sintesi dell'EPRS, un insieme coordinato di strumenti che permetta di **prevenire, proteggere, perseguire e coordinare**.



Fonte: EPRS, PE 759.600 (novembre 2025)

La violenza contro le donne nella politica e nella sfera pubblica in Italia *(a cura del Servizio Studi della Camera)*

Il tema della violenza contro le donne nella politica e nella sfera pubblica può essere ricondotto a due profili differenti e connessi: da un lato, la promozione dell'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale; dall'altro, la tutela rispetto a forme di violenza, minaccia,

molestia e discorso d'odio suscettibili di incidere sulla libertà di partecipazione alla sfera pubblica, anche attraverso gli strumenti digitali.

La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale

Il quadro costituzionale è definito, in primo luogo, dall'**articolo 3 della Costituzione**, che sancisce il principio di eguaglianza senza distinzione – tra l'altro – di sesso, e dall'**articolo 51**, primo comma, ai sensi del quale tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. A seguito della revisione costituzionale del 2003, lo stesso articolo 51 stabilisce che la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Inoltre, l'**articolo 117**, settimo comma, della Costituzione prevede che le leggi regionali rimuovano ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovano la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Nelle ultime legislature il Parlamento ha approvato diverse misure normative volte a promuovere l'**equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive**, locali, regionali, nazionali ed europee. Si ricordano, in particolare, per la normativa attualmente in vigore: la legge n. 65 del 2014 per la rappresentanza italiana in seno al Parlamento europeo; la legge n. 180 del 2026 per le elezioni politiche; la legge n. 20 del 2016 per le elezioni dei consigli regionali; la legge n. 56 del 2014 per le elezioni – di secondo grado – dei consigli metropolitani e provinciali e la legge n. 215 del 2012 per le elezioni comunali.

In particolare:

- **a livello europeo** è prevista la composizione paritaria delle liste (disponendosi che i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà e che i primi due candidati devono essere di sesso diverso), nonché la tripla preferenza di genere (le preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze);
- **a livello nazionale**, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 180 del 2026, in ciascun collegio plurinominale i candidati di ogni lista, compreso il capolista, devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. L'elettore può esprimere, ad eccezione del capolista, fino a tre preferenze e, in caso di più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Nel complesso delle candidature delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista o coalizione ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità, nessuno dei due generi può inoltre essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento;

- **a livello regionale**, la normativa nazionale prevede i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale: in caso di liste con preferenze devono essere assicurate la quota di lista del 40% (in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale) e la preferenza di genere; in caso di liste bloccate, deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; in caso di collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale;
- **a livello di città metropolitane e province**, per l'elezione di secondo grado dei consigli metropolitani e provinciali, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento;
- **a livello comunale**: nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la legge contempla una duplice misura volta ad assicurare la previsione della c.d. quota di lista, in base alla quale nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; la doppia preferenza di genere, che consente all'elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza; nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non è prevista né la quota di lista, né la doppia preferenza di genere, ma è disposto unicamente che "nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi"; tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 62 del 2022 della Corte costituzionale, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste elettorali che non assicurino la presenza di candidati di entrambi i sessi.

Violenza, molestie e hate speech *nella vita politica e nella sfera pubblica*

Accanto alle misure dirette a favorire l'accesso delle donne alle cariche elettive, assume crescente rilievo il tema delle condizioni nelle quali la partecipazione alla vita pubblica si svolge.

Un riferimento di carattere generale è contenuto nel **Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006. L'articolo 1 stabilisce che le misure dirette a eliminare le discriminazioni fondate sul sesso riguardano anche il riconoscimento e l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali in campo politico e prevede che l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità debba essere integrato nella formulazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività pubbliche.

Sul **piano penale**, l'ordinamento non prevede una fattispecie generale e autonoma di *hate speech* sessista o misogino. L'articolo 604-*bis* del codice penale, relativo alla propaganda e all'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, non comprende infatti in via generale il sesso tra i motivi sui quali è costruita la fattispecie. La tutela rispetto alle condotte rivolte contro donne impegnate nella vita politica o pubblica opera pertanto attraverso le diverse disposizioni applicabili alle singole condotte, quali, a seconda dei casi, minaccia, diffamazione, atti persecutori o altri reati.

Si segnala che la **legge n. 181 del 2025**, recante "introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", ha previsto specifici aggravamenti di pena per diverse fattispecie quando il fatto sia commesso, tra l'altro, come atto di odio, discriminazione o prevaricazione, ovvero come atto di controllo, possesso o dominio "in quanto donna". Tale aggravamento opera, tra gli altri, per gli atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale e per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'articolo 612-*ter*.

Con specifico riferimento al settore dei **media audiovisivi**, l'articolo 30 del decreto legislativo n. 208 del 2021 vieta contenuti che comportino istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un suo membro sulla base dei motivi di discriminazione richiamati dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra i quali figura il sesso. In attuazione di tale disposizione, l'AGCOM ha adottato il regolamento di cui alla delibera n. 37/23/CONS. In particolare, l'articolo 4 del regolamento individua specifici criteri cui deve conformarsi la programmazione, ai fini della tutela della dignità della persona e del contrasto a contenuti discriminatori o idonei a fomentare odio o violenza.